

# **PROPOSTA DI LEGGE**

## **TITOLO I**

### **NUOVE NORME IN MATERIA DI ATTIVITÀ COMPLEMENTARI DELL'UFFICIALE GIUDIZIARIO NEL PROCESSO CIVILE**

#### **Capo I**

#### **NUOVE NORME IN MATERIA DI PUBBLICITÀ ELETTRONICA DELLE VENDITE**

##### **Art. 1**

1. Il secondo e il terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«In caso di espropriazione di beni mobili registrati, per un valore superiore a 25.000 euro, e di beni immobili, lo stesso avviso, unitamente a copia dell'ordinanza e della relazione di stima redatta ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione del presente nonché delle fotografie e delle planimetrie ad essa allegate, è altresì inserito nell'apposito sito INTERNET del Bollettino ufficiale delle aste immobiliari almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto e con permanenza nel sito fino al termine o alla data medesima.

Se il valore del bene della singola procedura supera 1.000 euro, il giudice può anche disporre che l'avviso sia inserito e pubblicato almeno quarantacinque giorni prima del termine per la presentazione delle offerte o della data dell'incanto di cui al secondo comma su di uno o più tra i quotidiani di informazione locali o nazionali aventi maggiore diffusione nella zona interessata e, quando occorre, che sia divulgato con le forme della pubblicità commerciale. Ai fini di cui al presente comma, sono equiparati ai quotidiani, i giornali d'informazione locale, multisettimanali o settimanali editi da soggetti iscritti al Registro operatori della comunicazione (ROC) e aventi caratteristiche editoriali analoghe a quelle dei quotidiani che garantiscono la maggiore diffusione nella zona interessata.

Nell'avviso di cui al secondo e terzo comma è omessa l'indicazione del debitore».

##### **Art.2**

1. È istituito il Bollettino ufficiale delle aste immobiliari (BUAI) per la pubblicazione degli annunci relativi a gare, anche senza incanto, o ad aste che hanno ad oggetto i beni previsti dal secondo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della presente legge, ovvero i beni immobili appartenenti a soggetti pubblici e privati, comunque da vendere nel corso o a seguito di procedimenti amministrativi o giudiziari.

2. Il BUAI è tenuto a cura dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti che ne è responsabile, ed è costituito da un apposito sito INTERNET, secondo le modalità, con i requisiti tecnici ed operativi, nonché i compensi ed i costi stabiliti con decreto del Ministero della giustizia.

3. La richiesta di pubblicazione dei documenti d'asta nel BUAI deve essere fatta a spese della parte richiedente all'ufficiale giudiziario.

4. Su istanza della parte richiedente la pubblicazione o dell'autorità giudiziaria, l'ufficiale giudiziario deve rilasciare attestazione da cui risultino la data di inserimento o di reinserimento degli atti per la pubblicazione nel sito INTERNET di cui al comma 2, nonché il tempo di permanenza nel sito degli stessi.

5. Le richieste devono essere redatte su supporto cartaceo tradizionale e, a pena di irricevibilità, anche su supporto informatico in formato corrispondente a quelli comunemente più diffusi.

6. I compensi, al netto dei costi e delle spese d'ufficio previsti dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 12229 e successive modificazioni, vanno ad incrementare la retribuzione stabilita ai sensi dell'articolo 122 numero 2), del medesimo ordinamento e della relativa normativa di attuazione, nella percentuale stabilita con il decreto del Ministro della giustizia di cui al comma 2 del presente articolo.

7. In conformità al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia, è istituito un apposito registro nel quale l'ufficiale giudiziario indica la data di richiesta, il numero della procedura o la data del provvedimento, i dati delle parti, la data di inserimento dei dati nel sito INTERNET di cui al comma 2, l'eventuale data di reinserimento dei medesimi dati, nonché il tempo di permanenza dei documenti d'asta nel sito.

8. La prova dell'avvenuto inserimento dei documenti nel sito INTERNET di cui al comma 2 e della loro pubblicazione con le modalità previste dal presente articolo è condizione di procedibilità e di validità della vendita; la mancata acquisizione della prova, a cura degli interessati o acquisita d'ufficio, impedisce al giudice o al funzionario di procedere alla vendita.

9. A chiunque, ad esclusione degli ufficiali giudiziari e del caso previsto dal terzo comma dell'articolo 490 del codice di procedura civile, come da ultimo sostituito dall'articolo 2 della legge, è fatto divieto di pubblicare con qualsiasi mezzo gli atti e i documenti soggetti alla pubblicità nel BUAI; i contravventori alla disposizione di cui al presente comma sono puniti con la multa da 1.000 a 10.000 euro, aumentata fino al triplo in caso di recidiva.

## **Capo II**

### **NORME IN MATERIA D PIGNORAMENTO E DI VENDITA**

Art.1. Al secondo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La dichiarazione o l'elezione può essere raccolta al momento della notifica mediante annotazione nella relata ovvero redatta nel verbale, dall'ufficiale giudiziario che procede al pignoramento».

2. Al quarto comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, in fine, seguenti periodi: «In caso di assenza del debitore, l'invito gli è rivolto con separato atto notificato. La dichiarazione è resa dal debitore immediatamente ovvero presso l'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti procedente entro i quindici giorni successivi».

#### **Art. 4**

1. Per la raccolta della dichiarazione, per le richieste ai soggetti gestori dell'ana tributaria e di altre banche dati pubbliche di cui al settimo comma, e per la nomina del professionista di cui all'ottavo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile, come da ultimo modificato dal presente articolo, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

2. I compensi stabiliti ai sensi del comma I del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

3. È istituito il registro cronologico denominato «modello RB (ricerca beni)» conforme al modello adottato con decreto del Ministro della giustizia.

4. Al settimo comma dell'articolo 492 del codice di procedura civile sono aggiunti, i seguenti periodi: «All'esito delle operazioni di ricerca dei beni l'ufficiale giudiziario raccoglie, in apposito verbale, le dichiarazioni o le attestazioni rilasciate dai funzionari degli uffici pubblici e le operazioni svolte. Del rinvenimento o del mancato rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione l'ufficiale giudiziario redige estratto dal predetto verbale e lo rilascia, a richiesta, al creditore procedente. In caso di rinvenimento di cose o di crediti da sottoporre ad esecuzione, l'ufficiale giudiziario provvede ai sensi del quarto comma ed i beni mobili considerano pignorati al momento dell'accesso dell'ufficiale medesimo».

#### **Art.5**

1. L'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili od immobili può impiegare altresì a tale scopo strumenti telematici o informatici, nel rispetto della normativa vigente, anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

2. Le modalità tecniche di espletamento della vendita telematica sono stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

3. All'ufficiale giudiziario che procede alla vendita di beni mobili od immobili spettano compensi per le medesime attività previsti, rispettivamente, dagli articoli 169-bis e 179 bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie di cui al regio decreto 18dicembre 1941, n. 1368.

#### Art. 6

1. Ai fini della rappresentazione fotografica prevista dal primo comma dell'articolo 518 del codice di procedura civile, e dall'articolo 130 del codice della proprietà industriale, i cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e in qualsiasi altra ipotesi in cui sia prevista o l'ufficiale giudiziario ne ravvisi la necessità, la rappresentazione fotografica o con altri strumenti tecnici di cose o di luoghi, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del supporto tecnico di un ausiliario di sua fiducia o messo a sua disposizione dal creditore procedente e ha diritto al rimborso delle spese e al compenso stabilito con decreto del Ministro della giustizia, da aggiornare ogni due anni in relazione alla variazione dell'indice, accertato dall'IstJ nazionale di statistica (ISTAT), del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati

2. Per o attività di esecuzione in forma specifica di cui agli articoli 605 e seguenti e 612 seguenti del codice di procedura civile, nonché per ogni attività di attuazione di un provvedimento cautelare anche in forma specifica, ivi comprese, a titolo esemplificativo, le attività di consegna di beni mobili, di rilascio di immobili, di sostituzione del relativo custode, di ricognizione di beni e di ricognizione o di accertamento dello stato dei luoghi o delle cose, per l'esecuzione di ogni atto compiuto a seguito dell'autorizzazione di cui all'art. 519 c.p.c., nonché per le operazioni di inventario, è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente a carico delle parti richiedenti, un compenso forfetario pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità dei compensi spettanti ai notai.

### Capo III

#### NUOVE NORME IN MATERIA D ESPROPRIAZIONE PRESSO TERZI

#### Art.7

Al numero 4) del secondo comma dell'articolo 543 del codice di procedura civile, le parole «a comunicare la dichiarazione di cui all'articolo 547 al creditore procedente entro dieci giorni a mezzo raccomandata» sono sostituite dalle seguenti: «a rendere la dichiara di cui all'articolo 547

entro dieci giorni all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza il quale la raccoglie con apposito verbale, da rilasciare in copia al creditore che gliene faccia richiesta».

All'ultimo comma dell'art. 543 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente periodo: il creditore può altresì accertare la presenza di crediti del debitore anche a mezzo d'atto d'interpello redatto dall'ufficiale giudiziario e rivolto al solo terzo possessore. L'interpello deve contenere tutte le indicazioni previste dai punti 1) 2) e 3) del presente articolo. La dichiarazione è raccolta dall'ufficiale giudiziario mediante verbale nelle forme di cui al successivo art. 547. In tali casi, accertata la presenza di cose o crediti del debitore presso il terzo, il terzo è soggetto, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.(546).

Rinvenuti i beni, l'ufficiale giudiziario provvederà a trasmettere copia del verbale al creditore procedente.

Il creditore provvederà successivamente alla citazione di cui al n. 4 del presente articolo invitando il debitore a comparire davanti al giudice del luogo di residenza del terzo affinché sia presente alla lettura dell'atto d'interpello e agli atti ulteriori.

Per la redazione dell'atto d'interpello è dovuto all'ufficiale giudiziario procedente a carico delle parti richiedenti, un compenso pari a quello previsto per attività analoghe pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

Al primo comma dell'articolo 547 del codice di procedura civile, le parole: «a mezzo raccomandata inviata al creditore procedente sono sostituite dalle seguenti: «resa all'ufficiale giudiziario del suo luogo di residenza».

#### **Capo IV**

### **DISCIPLINA DI SITUAZIONI PARTICOLARI NEL CORSO DELL'ESECUZIONE**

#### **RILASCIO DI IMMOBILI**

##### **Art.8**

1. Il primo comma dell'articolo 609 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

«Se nell'immobile si trovano beni mobili appartenenti al debitore od a colui nei cui confronti è eseguito il rilascio e che non devono essere consegnati, l'ufficiale giudiziario se la stessa parte non provvede ad asportarli, ad istanza e spese del creditore ne determina con i mezzi ritenuti più opportuni, approssimativamente il presumibile valore di realizzo per l'ipotesi di una loro vendita coattiva.

Nel caso di cui al primo comma, l'ufficiale giudiziario può, a cura e spese del creditore istante, disporre la custodia dei beni di cui al medesimo comma o il trasporto in altro luogo.

Se sono rinvenuti documenti anche contabili, questi sono depositati in cancelleria

Chiunque vanta un diritto di proprietà sui beni mobili deve rivenderli entro venti mi dal completamento delle operazioni di rilascio con ricorso al giudice dell'esecuzione, il quale provvede con decreto e può disporre la riconsegna dei beni con provvedimento non impugnabile e previa corresponsione delle spettanze del custode.

Decorso invano il termine di cui al quarto comma, l'ufficiale giudiziario provvede al vendita nelle forme previste dagli articoli 1515, 1516 e seguenti del codice civile e 83 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile. Il ricavato è utilizzato dall'ufficiale giudiziario che ha proceduto alla vendita per il pagamento delle indennità e dei compensi dovuti custode e, per la parte eccedente, per le spese della vendita e, successivamente, per quelle del processo di esecuzione liquidate a norma dell'articolo 611. L'eventuale ulteriore eccedenza è restituita al debitore o alla parte nei cui confronti il rilascio ha avuto luogo

#### **Capo V**

### **NUOVE NORME IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE DEL RICAIVATO DELLA VENDITA**

#### **Art. 9**

1. Al primo comma dell'articolo 510 del codice di procedura civile sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Qualora alla vendita abbia proceduto l'ufficiale giudiziario, questi procede alla corresponsione diretta del credito dichiarato dal creditore, ove questi gliene faccia richiesta e dimostri di avere notificato al debitore la sua dichiarazione di credito, con l'avvertimento che, in mancanza di istanza al giudice dell'esecuzione per la fissazione dell'udienza nei venti giorni successivi alla data della notificazione, si procederà f all'attribuzione diretta, comprovando altresì, con certificazione della cancelleria, la mancata presentazione di istanze in tal senso. In questo caso, dopo attribuzione l'ufficiale rimette l'eventuale residuo e comunque gli atti al giudice dell'esecuzione per le declaratorie di competenza per la definizione del processo».

#### **Capo VI**

### **NUOVE NORME IN MATERIA DI MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITI CONTESTATI**

#### **Art. 10**

1. Dopo il capo I del titolo I del libro IV del codice di procedura civile è inserito il seguente:

«Capo I - bis

**DEL MANDATO DI ESECUZIONE PER CREDITO NON CONTESTATO**

«Ad. 656-bis. - (Mandato di esecuzione per credito non contestato). - Chi è creditore di una somma liquida di denaro e dimostra che il credito è fondato su riconoscimento scritto od altro atto scritto proveniente dal debitore, ovvero su titolo di credito, può dare mandato all'ufficiale giudiziario di ingiungere al debitore il pagamento della stessa somma, maggiorata degli accessori previsti dalla legge.

La domanda di cui al primo comma si propone con ricorso all'ufficiale giudiziario del luogo residenza del debitore, se persona fisica, ovvero della sua sede, negli altri casi.

Il ricorso deve altresì contenere le indicazioni di cui all'articolo 163, terzo comma, ad eccezione di quanto previsto al numero 7) del medesimo comma; esso contiene altresì il precetto di pagamento di cui all'articolo 480, condizionato alla pronuncia dell'ingiunzione richiesta all'ufficiale giudiziario con previsione del termine di pagamento non inferiore a dieci giorni dalla scadenza del termine per proporre opposizione al mandato di esecuzione.

L'ufficiale giudiziario verifica la documentazione prodotta e, nei casi di sua insufficienza, può invitare il creditore ad integrarla entro un termine perentorio fissato allo scopo.

Nei casi in cui la documentazione sia ritenuta insufficiente, l'ufficiale giudiziario dichiara non luogo a provvedere all'ingiunzione, impregiudicata ogni altra azione da parte del creditore.

Nel caso in cui la documentazione sia ritenuta sufficiente, l'ufficiale giudiziario formula, con atto scritto in calce al ricorso e al precetto condizionato del creditore, l'ingiunzione di pagamento di cui al primo comma e la notifica al debitore, avvertendo, a pena di nullità, quest'ultimo dell'onere a suo carico di cui all'articolo 656-ter e delle conseguenze della mancata opposizione.

Art. 656-ter. (Opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). Il debitore deve contestare la domanda come proposta con il ricorso e il mandato di esecuzione di cui all'articolo 656-bis mediante atto di citazione a comparire dinanzi al giudice ordinariamente competente per materia, valore e territorio, da notificare al creditore, al domicilio eletto o alla residenza dichiarata nel ricorso, entro il termine perentorio di quaranta giorni.

Nel caso in cui il giudizio di merito sia regolato da un rito speciale, si applica quest'ultimo ed il termine perentorio è riferito all'instaurazione del giudizio come prevista dal medesimo.

In caso di opposizione, l'ufficiale giudiziario che procede alla notifica del relativo atto o il cancelliere che lo riceve ne dà immediata comunicazione all'ufficiale giudiziario che ha pronunciato l'ingiunzione.

Ad. 656-quater. (Mancata opposizione al mandato di esecuzione per credito non contestato). - L'ufficiale giudiziario che lo ha pronunciato dichiara esecutivo il mandato di esecuzione per credito non contestato qualora avverso di esso non sia proposta opposizione.

Nel caso di cui al primo comma, il mandato di esecuzione acquista l'efficacia di titolo esecutivo.

In mancanza di opposizione, il credito si considera non contestato e il mandato esecuzione acquista efficacia di titolo esecutivo.

Al mandato di esecuzione non opposto non conseguono gli effetti di cui all'articolo del codice civile. Il mandato di esecuzione non opposto conserva la sua efficacia di titolo esecutivo fino a quando non sia accertata, anche con sentenza non passata in giudicato, l'insussistenza del credito azionato nelle forme ordinarie.

Per gravi motivi, comunque, il giudice della causa nella quale il credito viene in contestazione può sospendere l'efficacia esecutiva del mandato non opposto.

Decorso il termine fissato dal creditore nel precetto condizionato depositato insieme al ricorso di cui all'articolo 656-bis e notificato al debitore, l'ufficiale giudiziario procede al pignoramento mobiliare ai sensi dell'articolo 492».

## **Capo VII**

### **ATTIVITA DI RICOGNIZIONE OD ACCERTAMENTO DELLO STATO DEI LUOGHI COSE**

#### **Art. II**

Al terzo comma dell'articolo 696 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le attività di ricognizione od accertamento dello stato dei luoghi o delle cose il presidente del tribunale o il giudice di pace può nominare l'ufficiale giudiziario del luogo ove la ricognizione o l'accertamento devono essere eseguiti».

## **TITOLO II**

### **MODIFICHE ALLA DISCIPLINA CONCERNENTE LE MANSIONI E I COMPENSI D UFFICIALI GIUDIZIARI**

#### **Capo I**

### **RICOGNIZIONE DELLE ATTRIBUZIONI**

#### **Art. 12**

1. L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva le attività che la Legge attribuisce nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio al quale è addetto, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.

2. Sono di competenza esclusiva degli ufficiali giudiziari:

a) attività d'esecuzione e di notificazione civile, penale, amministrativa, anche mediante supporti telematici o a mezzo fax da effettuarsi a richiesta dei soggetti pubblici o privati;

b) servizio dei protesti di cambiali ed assegni bancari ai sensi del regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, del regio decreto 21 dicembre 1933 n. 1736 e della legge 12 giugno 1973, n. 349.

3. Sono altresì attribuzioni degli ufficiali giudiziari:

- a) ricevere con giuramento atti di notorietà in materia civile e commerciale;
- b) redigere verbali di constatazione nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali e anche relativi alla ricognizione o all'accertamento dello stato dei luoghi e delle cose;
- c) redigere atti di asseverazione e dichiarazione giurate;
- d) rilasciare copie ed estratti di documenti del proprio ufficio o ad esso esibiti e di libri commerciali, fatta salva la facoltà dell'autorità giudiziaria di richiedere l'esibizione degli originali;
- e) redigere verbali di inventario ai sensi dell'articolo 769 del codice di procedura civile;
- f) redigere, in seguito a delegazione dell'autorità giudiziaria, l'apposizione e la rimozione di sigilli nei casi previsti dalle leggi civili e commerciali ed i relativi verbali di inventario;
- g) autenticare le sottoscrizioni ad esclusione di quelle che comportano un'attività negoziale;
- h) provvedere alla vendita, anche in qualità di commissionario ai sensi degli artt. 532 e 533 del codice di procedura civile, dei beni pignorati e provvedere alla vendita di cui:
  - 1) all'articolo 11 del testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639
  - 2) al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni;
  - 3) al codice della proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni;
  - 4) agli articoli 659, 1066 e 1068 del codice della navigazione;
  - 5) al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510, e successive modificazioni;
  - 6) al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni;
  - 7) agli articoli 1515, 1516 e 2797 del codice civile.
- h) effettuare stime e valutazioni;
- i) essere nominato sequestratario nonché amministratore giudiziario dei beni sequestrati, delle aziende ed immobili pignorati;
- l) essere nominato custode giudiziario di beni sequestrati, aziende ed immobili pignorati.

#### Art. 13

L'art. 107 del D.P.R. 1512/1959 è sostituito dal seguente:

1. Gli ufficiali giudiziari eseguono di persona la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa e degli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale sono addetti.
2. Gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale o a mezzo di strumenti informatici nel rispetto della normativa di settore e senza limitazione territoriali la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza, oltre che dell'autorità giudiziaria della sede nella quale

sono addetti, anche dell'autorità giudiziaria della sede dell'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti da cui sono distaccati nonché degli atti stragiudiziari.

3. In caso d'effettiva necessità ufficiale giudiziario può effettuare anche a del servizio postale la notificazione degli atti in materia penale, civile ed amministrativa e gli atti stragiudiziali nell'ambito del territorio ove ha sede l'ufficio al quale è addetto.

## **Capo II**

### **NUOVE NORME GENERALI IN MATERIA DI COMPENSI DEGLI UFFICIALI GIUDIZIARI**

#### **Art.14.**

1. All'articolo 36 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma i è sostituito dal seguente:

«1. I diritti e l'indennità di trasferta sono triplicati se gli atti sono eseguiti in die, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione. Sono raddoppiati se eseguiti con urgenza, escluso il deposito di verbali di pignoramento presso l'ufficio del giudice dell'esecuzione»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Si considera urgente l'atto da eseguire nei cinque giorni successivi alla data della richiesta, in die l'atto eseguito nello stesso giorno della richiesta o entro il giorno successivo alla data della richiesta.

L'indennità di trasferta prevista dall'art.20 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115 è aggiornata annualmente in ragione del 50% dell'aumento certificato del carburante benzina verde e del 100% del tasso d'inflazione reale.

#### **Art. 15.**

1. L'articolo 34 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, è sostituito dal seguente:

«Ad. 34 (L) - (Importo del diritto unico di notificazione). - 1. Il diritto unico di notificazione è dovuto nelle seguenti misure:

a) per gli atti aventi sino a due destinatari: euro 10,00;

b) per gli atti aventi da tre a sei destinatari: euro 15,00;

c) per gli atti aventi oltre sei destinatari: euro 20,00.

2. L'articolo 37 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

«Art. 37(L) - (Diritto di esecuzione,). - 1. Per le esecuzioni mobiliari ed immobili ogni atto che comporta la redazione di un verbale, escluso l'atto di protesto è dovuto agli ufficiali giudiziari il diritto unico nelle seguenti misure:

- a) per gli atti relativi ad affari di valore fino ad euro 1.000,00: euro 15,00;
- b) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 1.000,00 fino ad euro 3.000,00: euro 30,00;
- c) per gli atti relativi ad affari di valore superiore a euro 3.000,00 o di valore indeterminabile: euro 50,00.

#### Art.16

Ai fini dell'ammontare dell'indennità integrativa prevista dall'art.148 del DPR 1229 il diritto di protesto, al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni. si considera la sola quota del 50%. La residua quota compete all'ufficiale giudiziario procedente.

#### Art. 17

Per le attività di cui al punto 3 del precedente articolo 12, è dovuto all'ufficiale giudiziario un compenso pari a quello previsto per attività analoghe dalla tariffa degli onorari, dei diritti, delle indennità e dei compensi spettanti ai notai.

2. I compensi stabiliti ai sensi del comma 1 del presente articolo competono all'ufficiale giudiziario procedente al netto delle spese d'ufficio previste dall'articolo 146 dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni.

#### Art.18.

1. Il comma 1 dell'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, a 115, è sostituito dal seguente:

«1. Le parti devono anticipare agli ufficiali giudiziari le spese postali, i diritti, le indennità spettanti, le spese per l'invio della raccomandata di cui agli articoli 139, 140 660 del codice di procedura civile ed i compensi, ove previsti, relativi agli atti richiesti».

#### Art.19.

1. Per i pagamenti all'ufficio notificazioni, esecuzioni e protesti, a qualunque titolo dovuti, le parti possono provvedere anche mediante accredito o versamento sul conto del medesimo ufficio o mediante altri strumenti informatici o telematici, ove previsti.

#### Art. 20.

1. Per le attività del proprio ufficio che l'ufficiale giudiziario svolge fuori dall'edificio sede di lavoro, nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'ufficio di appartenenza, è consentito, con autorizzazione del capo dell'ufficio e previa domanda scritta dell'interessato, l'uso del proprio mezzo di trasporto con la corresponsione dell'indennità di trasferta prevista dalla legge per

l'ufficiale giudiziario, quale rimborso delle spese di viaggio, qualora l'uso mezzo risulti più conveniente, veloce, efficace ed efficiente dei normali servizi di linea.